

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SALE COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n.....del.....

INDICE

| | |
|--|-----------|
| Art. 1 – Oggetto | pag. n. 3 |
| Art. 2 - Destinatari della concessione | pag. n. 3 |
| Art. 3 – Sale e attività | pag. n. 3 |
| Art. 4 - Competenze e criteri per la concessione | pag. n. 3 |
| Art. 5 – Tariffe | pag. n. 4 |
| Art. 6 - Diniego della concessione | pag. n. 4 |
| Art. 7 - Responsabilità del richiedente | pag. n. 5 |
| Art. 8 - Rimborso danni eventuali | pag. n. 5 |
| Art. 9 - Revoca della concessione | pag. n. 5 |
| Art. 10 - Personale necessario per l'utilizzo delle sale | pag. n. 5 |
| Art. 11 - Norme e indicazioni finali - Abrogazioni | pag. n. 5 |
| Art. 12 Entrata in vigore | pag. n. 5 |

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento definisce i criteri di concessione in uso di sale comunali per l'effettuazione di manifestazioni ed iniziative temporanee di vario genere.

Art. 2 - Destinatari della concessione

Le sale comunali possono essere concessi in uso a chiunque ne faccia richiesta nel rispetto dei contenuti dell'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 3 - Sale e attività

1. Gli le sale disponibili per concessione sono individuate con apposito atto dalla Giunta comunale che definisce altresì gli usi consentiti e le relative tariffe.

2. Non è comunque consentito l'utilizzo per:

- attività che contrastino con i principi e i valori espressi nello Statuto della Città,
- attività dalle quali possa derivare un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative dell'Amministrazione comunale
- eventi che non siano coerenti con la struttura architettonica e con il valore storico e artistico delle sale
- eventi con amplificazione sonora e con allestimenti non compatibili con il contesto ambientale, tranne per coloro in possesso di certificazione di conformità di tutti gli impianti installati dal richiedente e dichiarazioni di corretto montaggio delle strutture allestite, la documentazione deve essere a firma di tecnici abilitati.
- installazione di strutture, arredi e strumentazioni che non rispettino le norme di sicurezza e la tutela degli immobili di valore storico-artistico,
- cottura di cibi, tranne nei locali adibiti e certificati all'uso.

Art. 4 - Competenze e criteri per la concessione

1. La concessione delle sale avviene sempre a titolo oneroso ed è subordinata al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale, sulla base dei criteri enunciati nell'art. 5 del presente Regolamento.

2. La concessione delle sale è di competenza del responsabile, per gli immobili affidati a terzi spetta al gestore.

3. Nella programmazione annuale delle sale hanno la precedenza le attività organizzate dall'Amministrazione comunale.

4. Le modalità di utilizzo delle singole sale sono descritte nelle specifiche schede predisposte dai servizi competenti.

5. In base alla tipologia di evento oggetto della richiesta il responsabile si riserva di concedere l'utilizzo di sale diverse da quelle richieste qualora siano considerate più idonee alla manifestazione.

6. La concessione delle sale per essere opportunamente valutata e approvata dal responsabile è condizionata per fini espositivi dalla presentazione del progetto culturale e allestitivi della mostra o della descrizione della manifestazione in tutti gli altri casi. La mancata presentazione della suddetta documentazione preclude la concessione delle sale.

7. La domanda di concessione o autorizzazione riferibile ad attività e iniziative di carattere politico, sindacale, religioso, informativo e assistenziale deve necessariamente essere accompagnata da una dichiarazione con la quale il richiedente afferma:

- di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana;
- di ripudiare il fascismo, il neofascismo, il nazismo, il neonazismo, il razzismo ed ogni forma di discriminazione in violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della dignità umana sanciti dalla Costituzione;
- di non professare, fare propaganda, compiere manifestazioni esteriori inneggianti alle ideologie fasciste, neofasciste, naziste, neonaziste, razziste o discriminatorie in contrasto con la Costituzione, la legge di attuazione della stessa, la normativa nazionale e lo Statuto Comunale - di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti;

La dichiarazione di cui sopra deve essere redatta secondo il modello allegato alla domanda.

La mancata dichiarazione comporta la inammissibilità della domanda.

Nell'atto di autorizzazione o concessione dovrà essere fatto esplicito riferimento alla dichiarazione presentata.

Il compimento di atti o dichiarazioni contrarie alla dichiarazione effettuate durante lo svolgimento dell'attività autorizzata ed accertati dai competenti soggetti, comporteranno l'immediata decadenza dell'autorizzazione e la immediata cessazione – se tecnicamente possibile – dell'attività ancora in essere.

La violazione determinerà inoltre l'impossibilità per il soggetto richiedente di ottenere una nuova autorizzazione per un periodo di sei anni.

La palese falsità della dichiarazione resa in relazione al soggetto richiedente, comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione degli artt. 495 e seguenti del codice penale ed il diniego della richiesta autorizzazione.

Art. 5 - Tariffe

1. Le tariffe relative all'utilizzo delle sale sopra elencate sono stabilite dalla Giunta comunale sulla base dei criteri enunciati nel presente Regolamento.
2. Le eventuali spese per il personale tecnico minimo necessario sono comunque a carico del concessionario e non sono previste riduzioni.
3. Può essere previsto il versamento di un deposito cauzionale. Per talune sale può essere richiesta una copertura assicurativa per danni.

Art. 6 - Diniego della concessione

1. Oltre che per i motivi indicati nell'art. 3 del presente Regolamento la richiesta di concessione in uso di una sala comunale può essere motivatamente rifiutata:

- nel caso in cui si preveda, a preventivo, un afflusso di persone inadeguato alla capienza e alle caratteristiche della sala;
- nel caso in cui vi siano state delle precedenti concessioni e sono stati verificati, a consuntivo, danni arrecati alla struttura, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature delle sale e, in generale, anche a quanto occasionalmente si trovi negli ambienti, durante l'esercizio dell'attività o in conseguenza di essa (da chiunque causati), sulla base di perizia redatta, a manifestazione ultimata, dai competenti Servizi comunali.

Art. 7 - Responsabilità del richiedente

1. Il firmatario della richiesta di utilizzazione della sala, a titolo personale o in rappresentanza di Ente, Associazione, organizzazione e società, assume la responsabilità relativa all'organizzazione e svolgimento della manifestazione, nonché all'incolumità del pubblico che vi interviene, il cui numero non potrà superare il limite fissato nei collaudi e nelle norme di sicurezza.

2. Il richiedente si impegna a seguire norme e indicazioni d'uso della sala concessa, descritte nell'apposito documento che dovrà essere letto e controfirmato dall'interessato.

Art. 8 - Rimborso danni eventuali

1. Il richiedente assume, ogni responsabilità riferita alla buona conservazione del locale, delle attrezzature e degli arredi connessi. Saranno pertanto a suo carico tutti i danni causati da chiunque durante la manifestazione.

2. Il responsabile del Servizio competente, o suo delegato, provvederà, a manifestazione ultimata e in presenza del richiedente, ad accertare eventuali danni, che dovranno risultare in apposito verbale.

3. Il rimborso dei danni avviene mediante l'escussione del deposito cauzionale, di cui nel presente Regolamento, e la richiesta di un'ulteriore integrazione dello stesso in caso di danni che ne eccedano il valore.

Art. 9 - Revoca della concessione

1. Per improvvise, impreviste e improrogabili necessità della Amministrazione Comunale qualunque concessione può essere revocata in ogni momento. La revoca sarà motivata con comunicazione scritta al firmatario della richiesta di concessione o, in mancanza del tempo necessario, sarà anticipata verbalmente e successivamente formalizzata da apposita comunicazione scritta in cui saranno espresse le motivazioni che hanno determinato la revoca medesima. In tal caso il Comune è sollevato da ogni obbligo di risarcimento di qualsiasi spesa sostenuta o impegnata dal richiedente.

Art. 10 - Personale necessario per l'utilizzo delle sale

1. Per alcune sale è necessario prevedere personale tecnico e di sorveglianza nelle misure minime indicate nelle schede tecniche. per esigenze di sicurezza e di tutela della struttura, detto personale dovrà avere i titoli necessari, come previsto dalla normativa vigente in materia. Il pagamento del relativo costo è a carico del richiedente in base alle tariffe definite nei contratti in essere.

Art. 11 - Norme e indicazioni finali - Abrogazioni

Quanto stabilito dal presente Regolamento prevale, per la sua intrinseca specificità, rispetto a quanto previsto in altre disposizioni regolamentari generali dell'ente e abroga precedenti regolamenti d'uso delle sale comunali.

E' in particolare abrogato il Regolamento approvato con atto di C.C. n. 6 del 16/03/2015.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.